

Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disciplina delle indicazioni geografiche: criticità e prospettive

Alessandra Di Lauro

1.- Introduzione

La ricerca sui cambiamenti climatici¹ richiede di immaginare un panorama i cui confini risultano eterogenei, instabili, non ben delineati e a tratti imprevedibili. Esige di vedere ciò che non siamo ancora in grado di vedere o ciò che non vogliamo vedere e di misurarci con approcci di *governance* che dovrebbero essere globali in un momento in cui, anche a causa della crisi pandemica alla quale si è aggiunta anche quella derivante dai recenti conflitti bellici europei², si riscontrano nuovi movimenti protezionistici (significativo può essere l'esame delle modalità di distribuzione dei vaccini o delle mascherine), si evidenziano brecce e cesure nei sistemi mondializzati e si assiste ad una moltiplicazione di modelli possibili, politici, economici, giuridici destinati a far fronte alle necessità di un'umanità che ha "la forza di minacciare il proprio avvenire creando una "comunità di destino"³.

In questo orizzonte lo studio dell'impatto del cambiamento climatico sulle DOP e sulle IGP⁴ può essere svolto seguendo diverse direzioni che ci riportano inequivocabilmente ad interrogare la disciplina di questi segni ponendosi, fra le tante domande, alcune che possono essere oggi considerate cruciali. Le DOP e le IGP sono pronte ad affrontare il cambiamento climatico? Stiamo guardando, costruendo e procedendo nella direzione giusta?

Nel sollevare queste questioni non si può dimenticare che gli interrogativi proposti sono fortemente interconnessi e presuppongono verifiche almeno in una duplice direzione. Da un lato, infatti, dovremmo domandarci se il sistema delle DOP e delle IGP può sopravvivere all'impatto del cambiamento climatico. Dall'altro lato, poi, dovremmo considerare in che misura questi segni possano concorrere a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e alla messa in atto di una politica agroalimentare più sostenibile. La nuova PAC e la proposta di riforma della disciplina europea delle DOP e delle IGP costituiscono il naturale punto di partenza di questa ricerca volta a verificare se, e in che misura, la sostenibilità e il cambiamento climatico entrino nel panorama delle nuove proposte normative (*infra*, par. 2). Occorrerà, poi, chiedersi se esiste una tassonomia che possa fornire indicazioni adeguate alla valutazione della sostenibilità di queste produzioni (*infra* par. 3). Interessante è, inoltre, l'esame delle filiere all'interno delle quali stanno emergendo in modo più

(¹) Si veda il sesto Rapporto del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)), febbraio 2022, <https://www.unep.org/resources/report/www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii> ma anche recente Rapporto Francese *Haut Conseil pour le Climat, Dépasser les constats, mettre en œuvre les solutions*, giugno 2022, <https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-annuel-2022-depasser-les-constats-mettre-en-oeuvre-les-solutions/>.

(²) Per una prima ricognizione sull'impatto del COVID -19 sui mercati, si veda J.S. Marcus et Al., *The impact of COVID-19 on the Internal Market*, pubblicazione a cura della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2021. Cfr., L. Bodiguel, C. Darrot, Y. Chiffolleau, G. Akermann, G. Maréchal, *Les systèmes alimentaires de proximité à l'épreuve de la Covid-19 : retours d'expérience en France*, in *Systèmes Alimentaires/Food Systems*, 2020, n. 5, 89-110; Y. Chiffolleau, C. Darrot, G. Marechal, (dir.), *Manger au temps ducoronavirus. Enquête sur les systèmes alimentaires*, Apogée Edition, 2020; L. Russo, *Emergenza Covid-19 e Politica Agricola Comune*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2021, p. 4. Sulla crisi alimentare dovuta a conflitti bellici e/o economici e/o a fenomeni meteorologici si veda il Rapporto globale sulle crisi alimentari 2022 (GRFC 2022) della FAO, *Global Report on Food Crises. Joint Analysis for Better Decisions*, 2022.

(³) Così E. Morin, in collaborazione con S. Abouessalam, *Changeons de voie : Les leçons du coronavirus*, Éditions Denoël, Parigi, 2020.

(⁴) Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

strutturato le preoccupazioni legate all'impatto del cambiamento climatico sulle produzioni DOP e IGP e si sta riflettendo sugli approcci ipotizzabili (*infra* par. 4) per poi verificare gli ambiti in cui la disciplina delle DOP e delle IGP, anche quella più di recente proposta, risulta ancora carente (par. 5).

2.- Il quadro attuale. La nuova PAC e la riforma della disciplina delle DOP e delle IGP

Abbiamo assistito negli ultimi tempi al nascere di studi e di riflessioni intorno al legame fra le DOP, le IGP e la sostenibilità. Un legame da incentivare e a volte considerato scontato. Tuttavia, la sostenibilità delle produzioni non rientra nel panorama delle DOP e delle IGP visto che il settore non è stato pensato e strutturato per essere necessariamente sostenibile e dato che le preoccupazioni legate alla sostenibilità non sono rientrate nella riflessione giuridica nel momento in cui la protezione delle DOP e delle IGP è stata costruita a livello europeo. Le ragioni dell'assenza nell'ambito esaminato di una riflessione sulla sostenibilità sono molteplici fra le quali non si può dimenticare il fatto che nel periodo storico in cui le DOP e le

IGP sono state disciplinate in ambito europeo gli aspetti legati alla sostenibilità non erano al centro del dibattito⁵. Molte altre sono le motivazioni che - come vedremo - ancora adesso ostacolano l'affermarsi generalizzato della sostenibilità di queste produzioni come, ad esempio, affermare a torto che sono già sostenibili dato che questa convinzione può impedire un vero processo di cambiamento volto a rendere effettivamente e sistematicamente sostenibili tali produzioni. La relazione fra DOP, IGP, la sostenibilità e il cambiamento climatico deve essere pensata, da un lato introducendo quelle modifiche all'architettura giuridica dei segni atte a limitare l'impatto delle produzioni e a condurle, attraverso il rispetto dei diversi parametri della sostenibilità, a contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e, dall'altro lato, inducendo ad una riflessione più profonda sull'impatto che il cambiamento climatico avrà su queste produzioni minacciandone anche l'esistenza.

Ma in che modo i temi della sostenibilità e del cambiamento climatico entrano nella definizione della nuova disciplina delle produzioni DOP e IGP e cioè all'interno della nuova Politica Agricola Comune (PAC) e della riforma della disciplina

(⁵) La letteratura sulle DOP e IGP è molto ampia. Cfr., in particolare, L. Costato, *La protezione delle denominazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, p. 488; A. Germanò, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: marchio geografico e il marchio regionale di qualità*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1996, p. 662; F. Albisinni, *Nomi geografici e marchi commerciali: regole del mercato e sistemi locali*, in *Economia e diritto agroalimentare*, 2007, XII, 23, 44; A. Di Lauro, *Comunicazione pubblicitaria ed informazione nel settore agro-alimentare*, Milano, 2005; V. Rubino, *Le denominazioni d'origine dei prodotti alimentari*, Alessandria, 2007; N. Lucifero, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile (diretto da), *Trattato di diritto agrario. 3. Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 321, 374; A. I. Trapé, *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*; Milano, 2012; L. Costato, *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 648; V. Rubino, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2013, p. 4; A. Di Lauro, *Les atouts et les incertitudes du Règlement 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicable aux produits agricoles et aux denrées alimentaires*, in *Revue européenne de droit de la consommation*, 2014, p. 255; P. Borghi, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e «fantasia» del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, in *www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2015, p. 4; M. Ferrari, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, 2015; A. Di Lauro, *La tutela dell'origine degli alimenti o la composizione (im)possibile del tempo e dello spazio*, in A. Germanò - V. Rubino (a cura di), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Milano, 2015, p. 34; M. Ferrari, *Proprietà agraria, territorio e inclusione*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2016, 1 53; V. Rubino, *La Corte di giustizia chiarisce i criteri per l'uso legittimo di una DOP - IGP come ingrediente caratterizzante nell'etichettatura degli alimenti trasformati o composti*, in *Alimenta* n. 9/2018, pp. 189; A. Di Lauro, *Le Denominazioni d'origine protette (DOP) e le Indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo, Milano, 2021, p. 431.

delle DOP e delle IGP in discussione?

2.1- La nuova PAC e le DOP e IGP

La nuova PAC sta muovendo i primi passi. I regolamenti che l'hanno introdotta risalgono solo al dicembre del 2021⁶, ma già molti sono i dubbi rispetto alla struttura delineata e alla sua messa in opera, interrogativi accentuati in ragione dell'impatto che l'epidemia COVID19 continua ad avere sui sistemi agroalimentari mondiali scossi attualmente anche dalle conseguenze del conflitto presente sul fronte dell'Ucraina⁷.

Tuttavia, è indubbio che i modelli proposti dalla nuova PAC e le modalità della sua attuazione saranno determinanti per comprendere quale futuro potrà essere riservato alle DOP e alle IGP e soprattutto per verificare se, e in quale modo, questi segni potranno contribuire alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e se

saranno anche sopravvivere a tale crisi.

Occorre, infatti, una PAC sostenibile per poter arrivare ad avere prodotti agroalimentari sostenibili e DOP e IGP sostenibili. Già in tanti ritengono che la riforma attuale sia stata più "tiepida" rispetto a quanto annunciato e anche difficilmente applicabile anche a causa degli spazi lasciati agli Stati membri⁸. Senza una PAC sostenibile e senza una riforma radicale della disciplina di questi segni, ben lontana da quella finora prevista (v. *infra*, par. 2.2)⁹ difficilmente le produzioni DOP e IGP potranno essere considerate sistematicamente sostenibili.

Tuttavia, al di là delle indicazioni generali sulla sostenibilità delle produzioni riscontrabili nella nuova PAC, il Reg. (UE) 2021/2117 si occupa proprio di alcune modifiche che, in attesa della riforma delle DOP e delle IGP, vengono apportate al Reg. (UE) 1151/2011 e al Reg. (UE) 1308/2013 con particolare riferimento alla sostenibilità di queste produzioni (art. 1 e art. 2).

⁽⁶⁾ Si tratta del Reg. (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, «recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013»; del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 «sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013»; del Reg. (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 «che modifica i regolamenti UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione».

⁽⁷⁾ Si consideri la decisione della Commissione europea relativa all'utilizzazione a scopo produttivo dei terreni lasciati a riposo Decisione di Esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022, «che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022» rispetto alla quale è già stata presentata una richiesta di proroga alla Commissione <https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2022/06/13>.

⁽⁸⁾ Sulla nuova architettura giuridica della PAC la letteratura è già vasta. Cfr., fra tutti, F. Albinini, *La nuova PAC e le competenze degli stati membri tra riforme annunciate e scelte praticate*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, I, p. 61; A. Jannarelli, *Agricoltura sostenibile e nuova PAC: problemi e prospettive*, in *Riv. dir. agr.*, 2020; F. Albinini, *Diritto al cibo e istituzioni europee e nazionali*, in *I Georgofili. In occasione del vertice dei Ministri dell'agricoltura del G20*, Supplemento a «I Georgofili». Atti della Accademia dei Georgofili, Firenze, 2021, p. 139; L. Costato, *L'ennesima riforma della PAC: alla ricerca di modelli tuttora incerti, tra piani strategici, competenze concorrenti, e mercato*. Editoriale, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 3-2021, p. 1; M. Goldoni, *Introduzione al Convegno "La politica agricola comune tra attesa per una riforma e attuali profili applicativi"*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, I, p. 5; P. Lattanzi, *Il "New Green Deal", la PAC 2021-27 e la sostenibilità nelle produzioni alimentari*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo, Milano, 2021, p. 705; L. Russo, *Il nuovo sistema di aiuti all'agricoltura*, in *I Georgofili. In occasione del vertice dei Ministri dell'agricoltura del G20*, Supplemento a «I Georgofili». Atti della Accademia dei Georgofili, Firenze, 2021, p. 153; L. Bodiguel, *La place de l'agroécologie dans la PAC 2023-2027*, in *Dossier spécial, Nouvelle politique agricole commune et agroécologie*, in *Revue de l'Union européenne*, in corso di pubblicazione, dicembre 2022; D. Gadbin, *Réforme de la PAC – Le projet de programme stratégique national aux prises avec les objectifs issus du Pacte vert*, in *Droit rural* n° 504, Juin 2022, étude 23.

⁽⁹⁾ A. Di Lauro, *Le Denominazioni di Origine Protette e le Indicazioni Geografiche Protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2018, p. 361.

In particolare vengono stabilite delle modifiche dell'art. 7 del Reg. (UE) 1151/2012 che portano a prevedere che, "per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta", si debba tenere conto del "legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1;" nonché dei "dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico che possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale paragrafo". Inoltre, viene stabilito che "Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile".

Una serie di modifiche riguarda anche il Reg. (UE) 1308/2013 relativo al settore vitivinicolo e prevedono un allineamento delle definizioni di «denominazione d'origine» e di «indicazione geografica» contenute nel Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel Reg. (UE) n. 1151/2012 alle definizioni contenute nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPs»). Anche in questo caso, poi, è prevista la possibilità che il disciplinare contenga una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile (modifica art. 94 del Reg. UE 1308/2013).

Queste prime indicazioni presenti nella nuova PAC avrebbero potuto essere accompagnate da una revisione del sistema delle DOP e delle IGP più ardito e non sono mancati momenti, nel corso

della preparazione della proposta di riforma di questi segni, durante i quali è stato ipotizzato un intervento più decisivo in ordine alla sostenibilità. Tuttavia, nella proposta che la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 31 marzo per la revisione del Sistema delle indicazioni geografiche dell'UE per i prodotti agricoli, alimentari, i vini e le bevande spiritose¹⁰ gli orientamenti volti ad un'applicazione generalizzata della sostenibilità sono andati appiattendosi verso posizioni molto più moderate.

2.2.- Sostenibilità e cambiamento climatico nella riforma della disciplina delle DOP e delle IGP

La revisione della disciplina era già prevista nel quadro del *Green Deal*¹¹ e delle iniziative per l'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) e anticipata nel documento relativo alla strategia *Farm to Fork*¹². La proposta di revisione della disciplina delle DOP e delle IGP mira a "contribuire agli obiettivi perseguiti dalla Politica agricola comune (PAC), in particolare per migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società rivolte ai risultati in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale della produzione agricola".

Anche se la struttura della disciplina delle DOP e delle IGP resta sostanzialmente invariata, molte sono le aree di intervento del testo in preparazione volte raggiungere l'obiettivo di rafforzare il quadro legislativo di questi segni consentendo interventi nell'ambito della regolazione dell'offerta, un potenziamento della tutela anche sui nomi

⁽¹⁰⁾ Proposta di riforma del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, COM (2022) 134 final.

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, ed al Comitato delle Regioni, *Il Green Deal europeo*, COM/2019/640 final.

⁽¹²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM (2020) 381 final, Bruxelles, 20 maggio 2020. Si tenga conto anche della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Ripartire la natura nella nostra vita*, COM (2020) 380 def., Bruxelles, 20 maggio 2020.

di dominio e sulla protezione dalle frodi, maggiori poteri e responsabilità ai produttori, un miglioramento dell'efficacia dei controlli e della tracciabilità, una semplificazione delle procedure di registrazione, una maggiore diffusione e conoscenza dei sistemi di qualità nelle diverse regioni dell'Europa nel tentativo di promuovere le Indicazioni Geografiche (IG) in particolare nei Paesi membri in cui sono state sottoutilizzate. Si legge, infatti, che "vi sono squilibri geografici che rispecchiano esperienze e punti di partenza diversi nella conservazione del patrimonio gastronomico e culturale degli Stati membri".

La proposta contiene anche delle modifiche delle Specialità tradizionali garantite (STG) mentre non modifica le norme relative alle indicazioni facoltative di qualità che sono state introdotte solo nel 2012 e le cui potenzialità, come si legge, devono "prima essere esplorate a fondo dagli Stati membri". Inoltre, la proposta non riguarda le indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli per le quali la Commissione intende proporre un atto legislativo distinto e mantiene la specificità delle IG nel settore dei vini e delle bevande spiritose.

La revisione della disciplina in esame è articolata intorno a due obiettivi generali: garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e aumentare l'adozione delle IG in tutta l'Unione a beneficio dell'economia rurale. I due obiettivi generali si articolano in sei obiettivi specifici all'interno dei quali si ritrova il riferimento alla necessità di "contribuire a rendere il sistema alimentare dell'Unione più sostenibile, integrando criteri specifici di sostenibilità"¹³.

Come è noto la riforma della disciplina delle DOP e IGP vuole proporre un quadro giuridico coerente

con il quadro giuridico generale proposto dalla PAC che nel regolamento 2021/2115 si vorrebbe volta a: "Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, riduzione degli sprechi alimentari nonché miglioramento del benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche"; "(...) promuovere un settore agricolo moderno, competitivo, resiliente e diversificato che tragga beneficio da una produzione di alta qualità e da un uso efficiente delle risorse e che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine nell'ambito di un settore agroalimentare competitivo e produttivo, salvaguardando nel contempo il modello di azienda agricola a conduzione familiare." (*considerando* 24); "(...) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine"; "(...) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, in particolare incoraggiando forme di cooperazione che coinvolgano e apportino benefici agli agricoltori, nonché promuovendo le filiere corte e aumentando la trasparenza del mercato" (*considerando* 25; "(...) migliorare la risposta alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile. (...) (*considerando* 26).

Nella valutazione *ex post* della disciplina già vigente che viene effettuata dalla proposta di riforma del sistema si legge chiaramente che, pur se gli obiettivi della legislazione sono stati raggiunti in modo efficace, coerente e pertinente, "nella produzione di IG e STG non si tiene conto, almeno non sistematicamente, dei problemi di sostenibilità

⁽¹³⁾ Nella proposta si legge: "Questi due obiettivi generali si articolano in modo dettagliato in sei obiettivi specifici: 1. migliorare l'applicazione delle norme in materia di IG per tutelare meglio i DPI e proteggere meglio le IG su Internet, anche contro le registrazioni in mala fede e le pratiche fraudolente e ingannevoli, gli usi nel sistema dei nomi di dominio e per lottare contro la contraffazione; 2. razionalizzare e chiarire il quadro giuridico per semplificare e armonizzare le procedure per la domanda di registrazione di nuovi nomi e di modifiche di disciplinare; 3. contribuire a rendere il sistema alimentare dell'Unione più sostenibile, integrando criteri specifici di sostenibilità; 4. rafforzare la posizione dei produttori e delle associazioni di produttori al fine di gestire meglio il loro patrimonio di IG e incoraggiare lo sviluppo di strutture e partenariati all'interno della filiera alimentare; 5. migliorare la corretta percezione del mercato e la conoscenza da parte dei consumatori della politica in materia di IG e dei simboli dell'Unione per consentire loro di compiere scelte di acquisto informate; 6. salvaguardare la protezione delle denominazioni alimentari tradizionali per valorizzare e preservare meglio i prodotti e i metodi di produzione tradizionali." (p. 2).

che si sono accentuati negli ultimi anni”. Questa riflessione non può che confermare quanto era stato segnalato da tempo in merito alla necessità di procedere con cautela ad un accostamento fra produzioni DOP, IGP e la sostenibilità onde evitare una generalizzazione che risulta infondata¹⁴.

Nel corso dei diversi momenti che compongono la tabella di marcia della revisione del sistema DOP e IGP proposto, la questione della sostenibilità è emersa a più riprese e in qualche modo è presente nelle tre diverse ipotesi di intervento che sono state elaborate che sono state così intitolate: miglioramento e sostegno; migliore definizione e rafforzamento; armonizzazione e aggiornamento. Come si può leggere nel testo della proposta, fra le tre ipotesi previste è stata scelta la seconda che prevede, per quanto qui interessa in maniera più diretta, l’inserimento solo a titolo volontario dei criteri di sostenibilità nei disciplinari da parte delle associazioni dei produttori, i cui costi potrebbero essere compensati da misure di sostegno nel quadro della politica di sviluppo rurale¹⁵.

Al momento della preparazione della proposta, infatti, è andato emergendo che la sostenibilità “non doveva essere imposta ai produttori, bensì incoraggiata e accompagnata” di modo da procedere ad una integrazione “graduale dei requisiti della sostenibilità”, con azioni di sostegno alle certificazioni e agli investimenti, incentivi e informazioni e promozioni (p. 9).

Ecco, quindi, che i riferimenti alla sostenibilità si ritrovano con modalità più blande rispetto a quelle annunciate e si risolvono in un incoraggiamento alle associazioni di produttori di IG a inserire su base volontaria nel disciplinare requisiti relativi a migliori risultati in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale¹⁶, ad un monitoraggio del “contributo delle IG allo sviluppo sostenibile” sostenuto dall’inserimento nella Giview¹⁷ di “una sezione per ciascuna indicazione geografica registrata in cui le autorità degli Stati membri inseriranno la dichiarazione di sostenibilità.”; alla proposta di “definire una presentazione armonizzata degli impegni di sostenibilità”¹⁸.

Quanto indicato nella relazione e nei considerando della proposta di regolamento trova riferimento più puntuale nell’art. 12 nel quale si prevede che le associazioni possano “concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da un’indicazione geografica. Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell’Unione o nazionale e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici; sono specifici; tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti”¹⁹. Proseguendo nell’esame della proposta si segna-

(¹⁴) Per un’analisi critica della sostenibilità nelle DOP e IGP mi sia consentito rinviare a: A. Di Lauro, *Le denominazioni d’origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, cit., p. 361; Ead, *Le Denominazioni d’origine protette e le Indicazioni geografiche protette: strumenti per lo sviluppo sostenibile dell’impresa agricola?*, in *Rivista di diritto agrario*, n. 2, 2019, p. 239-258; Ead, *L’insoutenable soutenabilité des AOP et IGP : quel avenir pour ces signes de qualité*, in *Revue de droit de la consommation*, n. 1, 2020, p. 119-145; Ead, *Il “cibo della memoria” e lo sviluppo sostenibile: analisi critica della “sostenibilità” delle Denominazioni d’origine protette (Dop) e delle Indicazioni geografiche protette (Igp), anche alla luce dell’evoluzione dei segni del territorio*, in *Revista Iberoamericana de Derecho Agrario*, n. 12, agosto 2020.

(¹⁵) Si vedano, in argomento, in particolare pp. 9-14 della proposta.

(¹⁶) Nel considerando 12 si legge “*Per contribuire alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell’ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili, è opportuno incoraggiare i produttori di indicazioni geografiche a rispettare norme di sostenibilità che sono più rigorose di quelle obbligatorie e ad andare oltre le buone pratiche. Tali requisiti specifici potrebbero essere definiti nel disciplinare.*”

(¹⁷) Giview è un portale risultato della cooperazione tra la Commissione europea (direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale) e l’EUIPO per la realizzazione di un portale d’interfaccia utente contenente informazioni complete su tutte le indicazioni geografiche protette all’interno dell’UE (comprese quelle di Paesi terzi protette a livello di UE attraverso accordi bilaterali e multilaterali) e sulle indicazioni geografiche dell’UE protette in Paesi terzi; <https://www.tmdn.org/giview/>.

(¹⁸) Si vedano i considerando 56 e 57 della proposta.

la che nell'art. 32 relativo alle associazioni di produttori è previsto che le associazioni possano concordare impegni di sostenibilità²⁰ e questa previsione viene ripresa nell'art. 51 e nell'art. 81 dove si legge che "Il disciplinare può includere anche impegni di sostenibilità."

In definitiva, nella riforma del sistema delle DOP e delle IGP la sostenibilità è un possibile orientamento delle produzioni e non si configura come una vera svolta per questo settore che pure, per diverse ragioni, e pur nella difficoltà applicative innegabili per le produzioni che si siano sviluppate senza che il tema della sostenibilità abbia fatto parte delle riflessioni, avrebbe interesse a distinguere anche sotto questo profilo la propria produzione da quelle dei prodotti alimentari più convenzionali. Anche il tema del cambiamento climatico non è particolarmente presente e, in ogni caso, non ha dato origine a quel ripensamento giuridico dei segni che, come vedremo nel proseguo, potrebbe essere necessario.

3.- DOP, IGP e Indicatori di sostenibilità

Se nella PAC e nella riforma della disciplina del

settore l'orientamento verso la sostenibilità delle produzioni DOP e IGP resta non particolarmente significativo, è da segnalare la maggiore attenzione con la quale il settore appare affrontare il tema degli indicatori della sostenibilità, tema intorno al quale, come è noto, la discussione è aperta. Se ancora si discute sull'individuazione di indicatori della sostenibilità stabili e efficaci²¹ proprio nel settore delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche si è fatto strada un documento che potrebbe avere un impatto rilevante nell'ottica di un incremento del riconoscimento e della verifica della sostenibilità delle produzioni DOP e IGP. Infatti, la FAO e OriGin hanno commissionato uno studio terminato con l'elaborazione di un testo *The Geographical Indication Pathway to Sustainability: A Framework to Assess and Monitor the Contributions of Geographical Indications to Sustainability through a Participatory Process*²² che prevede la costruzione di un quadro per la selezione e l'utilizzo di indicatori di sostenibilità rilevanti per le IG. Ne è risultato un database di 372 indicatori di sostenibilità rilevanti per le IG che dovrà essere implementato e sul quale occorrerà ancora lavorare per facilitarne

(¹⁹) Più precisamente l'art. 12 della proposta intitolato *Impegni di sostenibilità* così recita: "1. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica. Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici. Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti. 2. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 figurano nel disciplinare. 3. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicato l'obbligo di rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e concorrenza. 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che definiscono le norme di sostenibilità in diversi settori e i criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti a cui i produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche possono aderire. 5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono una presentazione armonizzata degli impegni di sostenibilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2."

(²⁰) L'art. 32 della proposta prevede che le associazioni di produttori possono esercitare il potere di "c) concordare iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali iniziative e garantire ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;" di intraprendere "d) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, tra cui: (...) iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, la sostenibilità della produzione, il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica;"

(²¹) Sul punto il lavoro diventato un punto di riferimento determinante di G. Mitchell, A. May, A. Mc Donald, *PICABUE: A methodological framework for the development of indicators of sustainable development*, in *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 2, p. 104. In argomento, con riferimento ai sistemi alimentari urbani: C. Darrot, M. Marie, L. Bodiguel, C. Hochedez, C. Margetic, B. Pequeur, *Approcher les systèmes alimentaires urbains par les indicateurs : décrire, comparer, prioriser*, *Innovations Agronomiques*, 86, 2022, p. 91.

(²²) E. Vandecandelaere, L. F. Samper, A. Rey; A. Daza, P. Mejía, F. Tartanac, M. Vittori, *The Geographical Indication Pathway to Sustainability: A Framework to Assess and Monitor the Contributions of Geographical Indications to Sustainability through a Participatory Process*, in *Sustainability*, 2021, 13(14), 7535.

l'uso da parte degli operatori anche di prodotti artigianali non agricoli. Si tratta di uno studio ampio sul tema ed è significativo che in esso venga sottolineata l'importanza di considerare, all'interno degli indicatori e delle pratiche da incrementare, il ruolo che le IG potrebbero avere per la preservazione della biodiversità, per l'adozione di sistemi alimentari più salutistici, nonché per l'implementazione di processi partecipativi, e per la realizzazione di una comunicazione adeguata.

Per quanto riguarda la biodiversità, viene sottolineato come la crescente attenzione per la realizzazione della resilienza dei processi produttivi nel contesto del cambiamento climatico possa attribuire alle IG un ruolo determinante in quanto sistemi agroalimentari che potrebbero concorrere alla conservazione della biodiversità. Nello studio si legge che i disciplinari dei prodotti, proprio perché costruiti sulla base di produzioni che hanno una storia anche molto risalente nel tempo, potrebbero rappresentare un potente strumento per preservare e persino arricchire la biodiversità locale²³.

Occorre sottolineare, però, che la reputazione raggiunta da alcuni prodotti ad IG potrebbe a sua volta provocare una perdita della biodiversità, come può accadere nel caso in cui proprio l'aumentata reputazione dei prodotti consenta l'apertura di mercati più ampi, circostanza questa che conduce spesso ad incrementi produttivi che si

risolvono in una trasformazione profonda dei territori anche dal punto di vista ambientale, paesaggistico e della perdita della biodiversità²⁴.

Senza considerare che altri studi evidenziano che diverse esigenze produttive possono indurre i produttori a richiedere la modifica dei disciplinari anche con riferimento alle varietà utilizzate, in questo modo mettendo in gioco proprio la preservazione della varietà che all'origine aveva concorso al riconoscimento (si veda, *infra* par. 4).

Lo studio sugli indicatori nel settore dei prodotti a IG individua, poi, alcune potenzialità dei sistemi di produzione legati all'origine nel contesto delle ricerche di regimi alimentari che siano in grado di coniugare nutrizione e salute. In effetti in questo ambito recenti studi vanno sottolineando l'importanza delle diete tradizionali e diversificate²⁵ all'interno delle quali può essere attribuito un valore positivo ai prodotti DOP e IGP.

Non bisogna dimenticare, però, come riconosce lo stesso studio, che alcune DOP e IGP appartengono a categorie di prodotti che non sempre possono essere consigliate, come accade per i prodotti a base di alcool o ancora per i prodotti che contengono una grande quantità di grassi o che sono molto salati. D'altra parte queste circostanze non devono fare dimenticare il ruolo che questi alimenti possono avere nel contrasto alla cattiva alimentazione proprio perché si tratta di prodotti che spesso hanno subito poche trasformazioni e la cui introduzione nelle diete potrebbe limitare il

(²³) Su questo punto la letteratura comincia ad essere vasta. Per una prima ricognizione si veda il documento FAO, *The Sustainability Strategy for Geographical Indication*, Roma, 2017 la cui lettura, però, non può essere esente da note critiche visto gli effetti anche negativi sulle biodiversità che le c.d. produzioni di qualità possono avere in alcune aree geografiche. Si veda anche FAO, *Strengthening sustainable food systems through geographical indications. An analysis of economic impacts*, Roma, 2018, <http://www.fao.org/3/i8737EN/i8737en.pdf>, e per una lettura critica A. Di Lauro, *Le Denominazioni di Origine Protette e le Indicazioni Geografiche Protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, cit. p. 361. Cfr. anche: S. Bowen, A. Valenzuela Zapata, *Geographical Indications, Terroir, and Socioeconomic and Ecological Sustainability: The Case of Tequila*, in *Journal of Rural Studies*, 2009, 25, p. 108; L. F. Samper, X. F. Quiñones-Ruiz, *Towards a Balanced Sustainability Vision for the Coffee Industry*, in *Resources*, 2017, 6, p. 17; F. Arfini, V. Bellassen, *Sustainability of European Food Quality Schemes Multi-Performance, Structure, and Governance of PDO, PGI, and Organic Agri-Food Systems*, Springer, 2019; L. Bérard, P. Marchenay, *Local Products and Geographical Indications: Taking Account of Local Knowledge and Biodiversity*, *International Social Science Journal*, 2006, 187, p. 109.

(²⁴) In argomento A. Di Lauro, *Segni e territorio: quale co-design per quali modelli giuridici*, in *Diritto agroalimentare*, 1, 2020, p. 51; Ead, *Il divenire del paesaggio nei segni del territorio*, in (a cura di) N. Ferrucci, *Ruolo e dimensioni del paesaggio nel territorio rurale della Toscana*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 240.

(²⁵) Tra i documenti citati dallo studio: FAO-WHO, *Declaration on Nutrition*, Second International Conference on Nutrition, 2014, <https://www.fao.org/3/ml542e/ML542E.pdf>; FAO-WHO, *Sustainable Healthy Diets-Guiding Principles*, FAO, 2019.

consumo di prodotti ultra-trasformati, spesso con una lunga durata di conservazione e di facile consumo anche per le modalità di confezionamento ma ad alta densità energetica, ricchi di grassi non salutari, amidi raffinati, zuccheri liberi e sale, e poveri di proteine, fibre alimentari e micronutrienti. A questo proposito lo studio condotto fa espressamente riferimento al metodo di valutazione NOVA²⁶, agli studi sull'impatto su diverse malattie non trasmissibili legate all'alimentazione e agli obiettivi dello sviluppo sostenibile legati alla nutrizione che richiedono che i prodotti ultra-lavorati vengano sostituiti da alimenti meno lavorati e da piatti e pasti preparati al momento.

Come è noto il metodo di valutazione degli alimenti NOVA è stato elaborato da un gruppo di ricerca dell'Università di San Paolo ed è basato sulla valutazione dei processi chimici, fisici e biologici ai quali sono sottoposti gli alimenti dopo che sono stati separati dalla natura e fino al momento del consumo. Questo metodo distingue gli alimenti in quattro categorie: cibi non trasformati o minimamente lavorati (semi, acqua, funghi, alghe, uova, latte); ingredienti per la cucina domestica (oli, aceti, sale, zucchero, spezie); alimenti trasformati (pane, pasta, formaggi, conserve vegetali, carne e pesce dopo le preparazioni in cucina); alimenti ultra-processati (merendine, bevande zuccherate, prodotti industriali).

Un altro aspetto da valutare nel contesto delle DOP e delle IGP al fine di individuare la capacità di impatto di questi segni rispetto alla sostenibilità e al cambiamento climatico è quello della *governance* dei segni che il documento analizzato

ricorda articolarsi in questo ambito in almeno due modi: come ricerca del migliore assetto possibile per garantire l'accesso a questo mercato da parte degli operatori e un'equa redistribuzione dei valori aggiunti che l'utilizzo dell'indicazione geografica comporta; e come *governance* cosiddetta territoriale cioè una *governance* che potrebbe veder coinvolti diversi attori pubblici e privati anche esterni alla produzione²⁷. Le modalità di *governance* costituiscono un aspetto particolarmente rilevante nella valutazione della sostenibilità di questi prodotti che dovrebbe essere ripensata non solo all'interno delle associazioni di produttori ma proprio con un riferimento più ampio alle diverse istanze del territorio (v. *infra*, par. 5).

4.- L'impatto del cambiamento climatico sulle DOP e sulle IGP

L'impatto che il cambiamento climatico impone alle DOP e IGP non è particolarmente studiato. Molte sono le questioni che possono porsi quali la ricerca di nuove varietà e/o l'adattamento di quelle esistenti; l'individuazione di nuove zone geografiche e l'allargamento di quelle già individuate: nuovi criteri per la gestione dei rischi anche a fini assicurativi; nuove strategie anche a livello locale per la *governance* di questi segni; nuovi sistemi di controllo e di gestione e l'apertura più ampia alla digitalizzazione.

In un documento del marzo 2019 CREA ha elencato²⁸ i lavori in corso nei diversi Centri di Ricerca per prevenire, mitigare e contrastare gli effetti del

⁽²⁶⁾ C. A. Monteiro, G. Cannon, J. C. Moubarac, R. B. Levy, M. L. C. Louzada, P. C. Jaime, *The UN Decade of Nutrition, the NOVA Food Classification and the Trouble with Ultra-Processing*, in *Public Health Nutrition*, 2018, 21, p. 5. Sempre sulla classificazione NOVA cfr. C.A Monteiro, G. Cannon, R. B. Levy et al., *NOVA, the star shines bright – Food classification*. *Public health* World Nutrition, Volume 7, Number 1-3, January-March, 2016. <https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/5/4>

⁽²⁷⁾ Sul punto si rinvia all'ampia letteratura citata nello studio qui commentato.

⁽²⁸⁾ Vengono presi in considerazione: per l'Agricoltura e l'Ambiente il Progetto AGRIDIGIT; per gli Alimenti e la Nutrizione il Progetto FOODCONS e il Progetto SUSFANS; per la Cerealicoltura e le Colture Industriali i Progetti COMETA, UNIHEMP, Horizon SOLACE; per la Difesa e Certificazione il Progetto DIOL; per il settore Foreste e Legno il Progetto LIFE VEG-GAP; per la Genomica e la Bioinformatica il progetto GENDIBAR; nel settore Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari il Progetto AGROENER; nell'ambito delle Politiche e della Bioeconomia la Rete Rurale Nazionale; nei settori Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura: i progetti europei WASA e IRIDA e INNOVA-BIO (Mipaaf); nell'ambito dell'Orticoltura e del Florovivaismo il progetto Life+ "CarbOnFarm"; nel settore Viticoltura ed Enologia il progetto QuaSAR Qualità e sostenibilità dei vini tipici dell'aretino; nel settore Zootecnia e Acquacoltura il Progetto AGROENER. <https://www.crea.gov.it/-/global-climate-strike-l-impegno-dei-12-centri-crea-contro-il-cambiamento-climatico>.

cambiamento climatico in generale in agricoltura, nell'alimentazione e nell'ambiente. Dai progetti menzionati si evince che i problemi delle alte temperature, della siccità, della presenza di parassiti, dell'irraggiamento solare, del riciclo dei rifiuti sono presenti in filiere diverse e richiedono l'elaborazione di nuovi quadri concettuali nelle diverse politiche che possono essere intraprese. Nel settore della viticoltura, ad esempio, viene sottolineata la necessità di gestire le maturazioni anticipate del contenuto in zuccheri e lo sviluppo delle malattie fungine anche attraverso l'apporto di sistemi di supporto alla decisione²⁹.

Riflessioni sul cambiamento climatico che interesserà il mondo dell'agricoltura e delle produzioni vitivinicole si ritrovano in altri documenti. Significativi sono i lavori di ricerca condotti soprattutto nel settore vitivinicolo, in quello dei derivati del latte, in quello dei prodotti ortofrutticoli ma essi finiscono per testimoniare quanto ancora debole sia una riflessione generale del settore su questi aspetti e quanto essa proceda in modo discontinuo e per filiere produttive.

Uno dei settori più attenti al tema del cambiamento climatico è quello del vino. Nel 2010 è stato pubblicato un lavoro³⁰ sugli indici bioclimatici che delineano l'idoneità di una zona alla produzione di uva da vino, indici che descrivono e caratterizzano diverse regioni produttive europee. Ebbene le proiezioni di questo studio hanno delineato i possibili spostamenti geografici delle produzioni in base alle condizioni climatiche future attraverso la simulazione dei modelli climatici regionali. La previsione è quella di impatti negativi sulla viticoltura dell'Europa meridionale, soprattutto a causa dell'aumento della siccità, che rende indispensabile, a detta dei ricercatori, l'individuazione di strategie di adattamento, come il cambiamento delle varietà o l'introduzione dell'apporto di acqua tramite l'irrigazione. Al contrario, nell'Europa occi-

dentale e centrale, i cambiamenti previsti potrebbero portare ad individuare nuove aree potenziali per la viticoltura.

Queste proiezioni, ancora una volta, lasciano pensare alla necessità di modifiche dei disciplinari con interventi che non potranno essere minori. Un altro lavoro significativo è quello presentato dall'*Institut Français de la Vigne et du Vin*³¹ che, con il contributo significativo di oltre seicento attori della filiera vitivinicola, ha preso in considerazione e identificato, "tenendo conto delle diverse espressioni geografiche del cambiamento climatico", gli adattamenti regionali che saranno necessari in vista degli scenari futuri. Questo lavoro di consultazione ha portato all'elaborazione di 40 azioni, distinte in 7 temi e all'elaborazione di una tabella di 793 azioni per il settore vitivinicolo che costituiscono il quadro della tabella di marcia della produzione vitivinicola di fronte al cambiamento climatico.

Naturalmente fra le azioni da intraprendere un posto di rilievo è assegnato alle pratiche da adottare per contrastare il cambiamento climatico oltre che per modificare i sistemi attuali anche attraverso un miglioramento delle conoscenze attualmente a disposizione sulle diverse zone viticole, l'innovazione nelle varietà vegetali, un adattamento delle condizioni di produzione e delle pratiche enologiche.

Anche il settore della produzione lattiera è profondamente scosso e si sta interrogando sul cambiamento climatico. A questo proposito è ampiamente esemplificativo il caso della produzione del formaggio *Epoisse*. È stato riscontrato, infatti, che fra il 2011 e il 2019 sono state richieste tre modifiche al disciplinare determinate da forti siccità che hanno avuto un grave impatto sulla produzione del foraggio che in base alle regole della denominazione d'origine deve provenire in larga parte dalla zona di produzione. Ma anche altre regole a

(²⁹) Si veda il progetto QuaSAR sopra citato.

(³⁰) A. C. Malheiro, J. A. Santos, H. Fraga, J. G. Pinto, *Climate change scenarios applied to viticultural zoning in Europe*, in *Climate Research*, Vol. 43.

(³¹) Institut Français de la Vigne et du Vin, *Stratégie de la filière viticole face au changement climatique*, 15 décembre 2021.

detta dei produttori sono sempre più difficili da rispettare. Una delle regole considerate più critiche è quella che obbliga a fornire agli animali una certa percentuale di erba fresca fino al 15 giugno alla quale si aggiungono le difficoltà riscontrate nella gestione del pascolo che nei periodi estivi diventa più difficoltoso in quanto gli animali, a causa delle alte temperature, rifiutano di uscire al pascolo o non trovano quanto necessario per cibarsi³².

Sempre nell'ambito delle DOP e IGP legate al mondo della produzione lattiera occorre tenere conto dei risultati ottenuti dal progetto chiamato CLIMALAIT (2018/2019) portato avanti dal CNIEL (*Centre National Interprofessionnel Economie Laitière*) che è un centro creato nel 1973³³. Il progetto divide la Francia in 20 zone geografiche con diversi valori pedoclimatici e porta avanti una modellizzazione climatica che tiene conto delle previsioni climatiche fino al 2050 nell'intento di coinvolgere e preparare i produttori al cambiamento. Questo studio ha evidenziato la debolezza di un sistema basato quasi essenzialmente sulla produzione di mais per il foraggio, la necessità di modalità di modifica dei disciplinari più accessibili e ha portato ad interrogarsi sulla necessità di adattare in modo più profondo i disciplinari introducendo modifiche più sostanziali (ad esempio consentendo la realizzazione di formaggi con latte proveniente da specie diverse rispetto a quelle tradizionalmente indicate nel disciplinare)³⁴.

Lo studio menzionato ha portato la filiera della DOP *Epoisse* a creare un *Groupement d'intérêt économique et environnemental* (GIEE)³⁵ e a riaprire la discussione interna su modifiche del disciplinare che comportino un ripensamento della dipendenza della filiera dalla produzione di mais, l'assegnazione di uno spazio più ampio alle praterie naturali, un'attenzione al benessere animale e all'ambiente³⁶. Ma un altro risultato dello studio è stato quello di lanciare nel 2022 il progetto ADAOPT, *Accompagner les filières laitières en AOP et IGP dans l'adaptation au changement climatique*³⁷, portato avanti dal CNAOL (*Conseil national des appellations d'origine laitières*)³⁸ e dall'*Institut de l'Élevage*, destinato a portare avanti la riflessione sul tema del cambiamento climatico e del suo impatto sulle diverse filiere e all'individuazione di strategie di intervento e di cambiamento.

Purtroppo, non sono molti gli studi che affrontano in modo sistematico le modifiche dei disciplinari di produzione dei prodotti DOP e IGP³⁹ eppure proprio da tali studi potrebbero emergere con maggiore forza le debolezze e gli orientamenti del settore. Significativo, proprio in questo senso, è un recente lavoro che analizza 81 modifiche di disciplinari richieste nel settore della produzione ortofrutticola⁴⁰ esaminando le modifiche non minori che hanno riguardato principalmente prodotti realizzati in Italia, Francia, Spagna, Grecia e Portogallo.

La ricerca condotta ha riscontrato che le modifi-

(³²) A titolo di esempio si veda la modifica del disciplinare introdotta con *Arrêté du 24 octobre 2019 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) «Epoisses»*.

(³³) <https://www.filiere-laitiere.fr/fr/les-organisations/cniel>.

(³⁴) <https://idele.fr/climalait/publications>.

(³⁵) *Code rural et de la pêche maritime, Chapitre V : Groupement d'intérêt économique environnemental* (Articles L315-1 à L315-6).

(³⁶) <https://www.fromage-epoisses.com/developpement-durable>.

(³⁷) <https://www.rmtfromagesdeterroirs.com/projets-de-r-et-d/adaopt/>.

(³⁸) <https://www.professionfromager.com/salon-virtuel/france/ile-de-france/article/cnaol>.

(³⁹) X.F Quiñones Ruiz, H. Forster, M. Penker, G. Belletti, A. Marescotti, S. Scaramuzzi, K. Broscha, M. Braitto, . and C. Altenbuchner, *How are food Geographical Indications evolving? – An analysis of EU GI amendments*, *British Food Journal*, 2018, Vol. 120, 8, p. 1876; F. Arfani, V. Bellassen, Eds, *Sustainability of European Food Quality Schemes, Multi-Performance, Structure, and Governance of PDO, PGI, and Organic Agri-Food Systems*, Springer Nature, Basilea, Svizzera, 2019.

(⁴⁰) A. Marescotti, X. F. Quiñones-Ruiz, G. Belletti, K. Broscha, C. Altenbuchner, M. Penker, S. Scaramuzzi, *Are Protected Geographical Indications Evolving Due to Environmentally Related Justifications? An Analysis of Amendments in the Fruit and Vegetable Sector in the European Union*, in *Sustainability*, 2020, 12, 3571.

che sono state determinate o giustificate da esigenze legate al mercato, alla disponibilità di nuove tecnologie, al rafforzamento della qualità del prodotto e molto meno rilevanti sono, invece, le modifiche richieste per adattare le produzioni a preoccupazioni ambientali o per far fronte al cambiamento climatico.

Il cambiamento climatico, come fattore che la ricerca qui esaminata indica alla base di modifiche “reattive”⁴¹, cioè dovute alle mutate condizioni ambientali, finisce per essere citato poche volte nella richiesta di modifica del disciplinare. In particolare, lo studio riferisce che solo in dodici domande di modifica sui disciplinari di DOP e IGP si ritrova un riferimento al cambiamento climatico come fattore alla base della richiesta, ad esempio, di un’anticipazione della data di immissione al consumo (Marrone del Mugello) o della modifica dei periodi di insaccamento (*Melocotçon* del Canada). Nelle richieste di modifica riguardanti l’area geografica, poi, prevalgono le giustificazioni legate ad una riduzione della zona produttiva o a modifiche amministrative nei nomi dei luoghi e solo per un prodotto, il *Citricos Valencianos*, viene citato il cambiamento climatico che rende la zona di produzione prevista nel disciplinare inadatta alla coltivazione. Nelle modifiche riguardanti la richiesta di introduzione di nuove varietà, solo per la *Cerezas de la montaña de Alicante* la richiesta viene giustificata alla luce del fatto che le precedenti varietà non erano più produttive a causa del cambiamento climatico. Infine, per le *Lentilles Vertes de Berry* viene modificata la quantità massima di crepe che possono essere presenti sul prodotto sempre a causa del cambiamento climatico.

Le modifiche giustificate da “ragioni ambientali”, intendendosi per tali quelle riconducibili alla sostenibilità delle produzioni, sono apparse, poi, molto caute e non particolarmente rigorose al

punto da indurre a concludere che la preoccupazione ambientale è legata ad esigenze di riduzione dei costi e a strategie di mercato che alla messa in atto di pratiche agricole riduttive dell’inquinamento e rispettose dell’ambiente. Sulla base dei dati esaminati, la ricerca condotta ha riscontrato che le esigenze ambientali sono state spesso utilizzate per introdurre modifiche che potessero essere anche solo indirettamente utilizzate per catturare nuovi segmenti di mercato o per ridurre i costi di produzione.

Nelle conclusioni lo studio ipotizza che, essendo i segni DOP e IGP percepiti più come strumento di *marketing* che di “ecologizzazione” delle pratiche, i decisori politici, piuttosto che introdurre regole ambientali obbligatorie, dovrebbero seguire l’approccio di favorire l’incontro fra il mercato dei consumatori e dei produttori più sensibili alle qualità del processo produttivo consentendo a queste produzioni di perseguire un vantaggio competitivo.

È un po’ l’ottica nella quale sta lavorando la Francia inasprendo le regole delle produzioni DOP e IGP ma concedendo allo stesso tempo una comunicazione efficace sul tema.

L’*Institut national de l’origine et de la qualité* (INAO)⁴², infatti, ha previsto che le produzioni DOP e IGP debbano adottare una delle seguenti opzioni: 1) introdurre nel disciplinare delle disposizioni agro-ambientali ambiziose (DAE) che riguardano la protezione delle risorse naturali, il mantenimento della biodiversità, la riduzione dell’uso dei prodotti chimici di sintesi e il benessere animale; 2) chiedere l’accompagnamento verso una certificazione collettiva al di fuori del disciplinare; 3) introdurre nel disciplinare l’obbligo di disporre di un livello di certificazione *Haute Valeur Environnementale* (HVE) o di una certificazione da Agricoltura Biologica⁴³.

La certificazione HVE, introdotta in Francia nel

(41) Lo studio considera, invece, modifiche proattive quelle giustificate per favorire direttamente o indirettamente pratiche rispettose dell’ambiente.

(42) <https://www.inao.gouv.fr/>.

(43) [file:///C:/Users/user/Downloads/INAO_Plaquette%20certif.%20environnement%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/INAO_Plaquette%20certif.%20environnement%20(2).pdf).

2010⁴⁴, e sulla quale l'INAO punta molto, sta facendo grandi passi. Si pensi che il numero delle imprese agricole che hanno raggiunto la certificazione a livello 3 è aumentato del 29% nel secondo semestre del 2021 e che nel gennaio del 2022 le imprese certificate HVE rappresentano il 6,4% delle imprese agricole francesi⁴⁵.

Tuttavia, negli ultimi tempi l'obbligo di far rientrare produzioni DOP e IGP nelle alternative previste dall'INAO sta sollevando alcune contestazioni che evidenziano tutte le difficoltà della *governance* dei segni (v. *infra*, par. 5).

5.- Ripensare la disciplina delle DOP e delle IGP

Molti sono gli ambiti nei quali intervenire ripensando i sistemi delle DOP e delle IGP per adattarli al cambiamento climatico e anche per mitigare l'impatto di queste produzioni sul clima. Mi limiterò a citare alcune modifiche dei disciplinari che dovrebbero essere rese possibili e comunque più agevoli e che riguardano: la rilocalizzazione delle produzioni (per migliorare le altitudini e le esposizioni in funzione delle modifiche del clima); l'introduzione di nuove pratiche (dal taglio, all'altezza delle piante, alla densità delle foglie, all'uso dell'acqua); la dealcolizzazione; le nuove modalità di gestione dei rischi anche a fini assicurativi; l'introduzione di misure di accompagnamento relative all'eventuale perdita di valore dei terreni; l'introduzione di nuove varietà e lo sviluppo e l'innovazione di quelle esistenti; la messa in atto di sistemi di protezione dal consumo suolo e di tratti di costa;

la tutela della biodiversità; la tutela del paesaggio. Si tratta di modifiche che prevedono una dinamicità e plasticità delle regole relative al riconoscimento dei segni laddove, invece, la protezione finora accordata resta basata sulla tradizione⁴⁶. Queste esigenze spingono a considerare che anche la determinazione delle zone geografiche diventi mobile in una sorta di "nomadismo" dei segni e dei requisiti richiesti per la concessione del loro uso e richiedono che anche i riscontri organolettici possano essere soggetti all'individuazione di nuove capacità e possano cessare di essere costanti.

Emerge la necessità di una lettura di questi segni che intacchi profondamente l'architettura giuridica finora conosciuta e che richiede un superamento dell'approccio alla sostenibilità finora condotto secondo una visione un po' riduttiva e in qualche modo appiattita e concentrata sull'impatto ambientale delle produzioni. Una visione che risulta slegata dalla considerazione di altre responsabilità che le produzioni possono trovarsi a dover affrontare come quelle legate non solo all'utilizzazione delle risorse del territorio ma anche alle modalità di gestione delle stesse che difficilmente possono essere costruite su vincoli proprietari.

Quando, ad esempio, nella proposta di riforma si ritrova un riferimento ai diritti fondamentali, la citazione viene seguita immediatamente dalla precisazione che fra questi diritti, quelli che vengono in rilievo sono quelli relativi alla protezione della proprietà intellettuale⁴⁷. Il terzo considerando della proposta fa esplicitamente riferimento a quest'ot-

⁽⁴⁴⁾ La certificazione HVE è stata introdotta in Francia con la loi n° 2010-788 del 22 luglio 2010 sull'impegno nazionale per l'ambiente («*engagement national pour l'environnement*») e rientra nell'elenco delle *mentions valorisantes* che possono essere apposte sui prodotti alimentari per segnalare la qualità e l'origine degli stessi (art. L640-2 del *Code rural et de la pêche maritime*) ed è entrata nell'articolo L. 611-6 del *Code rural et de la pêche maritime*. Sulla certificazione HVE cfr., A. Di Lauro, *Segni e territorio: quale co-design per quali modelli giuridici*, in *Diritto agroalimentare*, 1, 2020, p. 51

⁽⁴⁵⁾ <https://agriculture.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-la-haute-valeur-environnementale-hve>

⁽⁴⁶⁾ A. Di Lauro, *La tutela dell'origine degli alimenti o la composizione (im)possibile del tempo e dello spazio*, cit. p. 3.

⁽⁴⁷⁾ A pag. 3 della proposta si legge a proposito della necessaria coerenza della disciplina con le altre normative dell'Unione "La proposta è coerente con il quadro giuridico generale definito per la PAC. La proposta integra altre misure volte a garantire la qualità e la varietà della produzione agricola, di vini e bevande spiritose dell'Unione, ricompensando in modo equo i produttori per il loro impegno, tutelandone i diritti fondamentali in materia di proprietà e informando i cittadini e i consumatori in merito alle caratteristiche specifiche identificabili dei prodotti dei suddetti settori, in particolare quelle aventi un legame con la loro origine geografica." A pag. 12 della proposta, questa volta proprio con riferimento ai "Diritti fondamentali" si legge: "Ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

tica laddove si legge: «*Nella comunicazione del 25 novembre 2020 dal titolo "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE" la Commissione si è impegnata a esaminare modalità per rafforzare, modernizzare, razionalizzare e applicare meglio le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, vini e bevande spiritose.*»

È evidente, allora, che manca ancora una considerazione complessiva di questi segni alla luce di un approccio più generale al rispetto dei diritti fondamentali la cui protezione ed espressione potrebbero richiedere maggiore attenzione per le generazioni future, per l'ambiente, per l'accesso alle risorse, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio⁴⁸.

Nell'ottica di realizzare questi livelli di tutela diventa necessario rivedere anche le regole di *governance*, non solo quelle interne alla gestione dei segni ma anche quelle ascrivibili a spazi di partecipazione più ampia che risultino allargati, ad esempio, a soggetti esterni al mondo della produzione. Come già accennato (v. *retro*, parr. 3 e 4), considerato l'impatto che la produzione ha sul territorio e sull'uso di risorse, si dovrebbe arrivare a ipotizzare una partecipazione alle decisioni che sia aperta quanto meno alla comunità stanziata sul territorio interessato alla produzione DOP o IGP. Questa visione potrebbe apparire a sua volta riduttiva in un contesto in cui la gestione e le pratiche di questi segni possono sollevare questioni riferite, ad esempio, ai diritti e al benessere degli

animali⁴⁹, ai diritti delle generazioni future e ai diritti della stessa natura⁵⁰ che richiedono spazi di partecipazione ancora più vasti.

Ma per restare a quanto dovrebbe essere più facilmente percepibile, la riforma delle DOP e delle IGP si sta orientando, anche per consentire una gestione agile delle DOP e le IGP, verso una concentrazione di poteri in mano ai produttori (basti scorrere le modifiche alla disciplina proposte in relazione ai poteri delle associazioni) e il delinearsi di posizioni di comando all'interno del gruppo basate sul peso della produzione. Sul tema del rafforzamento della posizione dei gruppi di produttori si è soffermato più recentemente anche il Relatore Paolo De Castro in un documento di lavoro da presentare alla Commissione giudicando che la proposta di riforma del sistema delle DOP e delle IGP è buona ma può essere migliorata in relazione alla sostenibilità, alla protezione dei segni, alla semplificazione e al rafforzamento del ruolo dei gruppi di produttori⁵¹. Il richiamo costante al ruolo e ai poteri dei gruppi non deve a mio avviso far dimenticare gli interrogativi relativi alla democraticità delle modalità di gestione dei segni praticate all'interno dei gruppi e il ruolo dei più ampi soggetti esterni portatori di diverse istanze, fra le quali quelle legate alla sostenibilità.

Le recenti vicende legate al Codice di autoregolamentazione che i tre Consorzi del Prosecco stanno portando avanti, che prevede la cancellazione del termine "Superiore" per la Docg rispetto alla quale ci sono all'interno della produzione molti

(articolo 17, paragrafo 2)¹⁹ l'Unione è tenuta a proteggere la proprietà intellettuale. Le misure previste creeranno condizioni migliori per la protezione delle IG e ridurranno il rischio di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi delle IG, contribuendo in tal modo a salvaguardare il reddito dei produttori. Un approccio più armonizzato alle norme procedurali dovrebbe tradursi in un iter di registrazione più efficiente, con tempi di registrazione più brevi, minori oneri per i produttori e una maggiore qualità delle procedure di registrazione, rispettando in tal modo l'obbligo della Commissione di trattare le domande di IG in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole."

⁽⁴⁸⁾ A. Di Lauro, *La sostenibilità nella Dichiarazione dei diritti dei contadini. Diritti bioculturali e sovranità alimentare*, in (a cura di) A. Di Lauro - G. Strambi, *Le funzioni dell'agricoltura*, in collana *NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, Alimentazione e Ambiente*, Pisa, 2020, p. 61; Ead., *Il divenire del paesaggio nei segni del territorio*, cit., p. 240

⁽⁴⁹⁾ Sul benessere animale si vedano, anche per l'ampia letteratura citata, gli Atti dell'*Incontro del 16 aprile 2021 - Benessere animale, scienza e giurisdizione. Dall'Animal Welfare alla Global Animal Law*, pubblicati in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2021, passim.

⁽⁵⁰⁾ A. Di Lauro, *La sostenibilità nella Dichiarazione dei diritti dei contadini.*, op. cit., p. 61; Ead., *Quelles architectures juridiques pour les AOP et les IGP à la lumière des Science and Technology Studies (STS), du développement durable et des droits bioculturels*, in corso di pubblicazione.

⁽⁵¹⁾ https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2022/09/20220921_DOCUMENTILAVORO-PAOLODECASTRO.pdf.

dissensi⁵² sono ampiamente significative a riguardo. Ma ugualmente rilevante è la vicenda di alcuni viticoltori francesi che rifiutano per la denominazione *Côtes de Bourg* il logo HVE (si veda *infra*, par. 4) desiderando mantenere quello della produzione biologica⁵³.

Inoltre, il disegno di nuove regole per questi segni potrebbe portare a ripensare anche le pratiche relative al condizionamento nei luoghi di produzione in quanto anche tali pratiche possono, a seconda delle situazioni, incidere negativamente sulla sostenibilità della filiera del prodotto. Da segnalare che la richiesta del condizionamento nei luoghi di produzione determinati nasce il più delle volte da esigenze di controllo della qualità e di preservazione della tradizione. Intervenire sul condizionamento comporterebbe una vera inversione di tendenza rispetto a modalità produttive che sono state sotto l'esame anche dalla Corte di giustizia in contenziosi come quelli sul condizionamento del Prosciutto di Parma, del Grana Padano e ancora prima del vino Rioja e più di recente del Prosciutto proveniente dalla regione della Foresta Nera, tanto per citare i più conosciuti, che hanno comportato anche una previsione puntuale di queste pratiche nelle disposizioni

relative all'individuazione dei requisiti del disciplinare⁵⁴.

Un altro ambito da sottoporre ad osservazione è, poi, quello dell'apposizione delle dichiarazioni nutrizionali semplificate sui prodotti DOP e IGP. Come è noto tali dichiarazioni sono oggetto in questo momento di un grande dibattito che è stato alimentato anche dall'emanazione della Comunicazione della Commissione sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari che era attesa da tempo e che ha evidenziato non solo la presenza sul mercato di un gran numero di espressioni ma anche la profonda diversità dei criteri seguiti nella loro elaborazione⁵⁵.

L'introduzione dell'obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale in etichetta⁵⁶, e la ricerca di una ulteriore semplificazione dei profili nutrizionali dei prodotti, rientra in una strategia che l'Unione europea considera da tempo una priorità dell'azione politica anche per mitigare alcuni dei problemi legati al dilagare di malattie non trasmissibili collegate all'alimentazione⁵⁷.

Come è noto in tema di dichiarazioni semplificate la Francia ha elaborato, in seguito alla domanda del *Ministère des Solidarités et de la Santé publi-*

(⁵²) https://www.repubblica.it/il-gusto/2022/07/18/news/guerra_del_prosecco_il_rischio_e_finire_in_tribunale_358250447/.

(⁵³) <https://www.vitisphere.com/actualite-95679-des-vignerons-bios-refusent-lobligation-hve-en-cotes-de-bourg.html>.

(⁵⁴) Si veda quanto disposto dal Reg. (Ce). 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 4 prevedendo che fra gli elementi del disciplinare possa essere presente un riferimento alle modalità di condizionamento. Sulle vicende relative al condizionamento/confezionamento dei prodotti Dop e Igp si vedano: A. Di Lauro, *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agroalimentare*, Milano, 2005, p. 226; P. Borghi, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia sul condizionamento dei prodotti ad indicazione geografica e il Reg. UE 1151/2012*, in *Compendio di diritto alimentare*, 2019, p. 304; A. Di Lauro, *Le Denominazioni d'origine protette (DOP) e le Indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., 2021, p. 431.

(⁵⁵) Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale, COM/2020/207 final.

(⁵⁶) Sul punto: L. Petrelli, *Le nuove regole comunitarie per l'utilizzo di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, p. 50; Id., *I prodotti alimentari della salute*, in www.rivistadirittoalimentare.it, n.3-2011, p. 5; A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una "responsabilità del consumatore"*, in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2012; A. Forti, *La nuova disciplina in materia di determinazioni nutrizionali*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, p. 94; S. Rizzioli, *L'etichetta nutrizionale*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo, Milano, 2021, p. 343.

(⁵⁷) A. Garde, *EU Law and Obesity Prevention*, *Common Market Law Review*, 5, 2012, p. 1822; A. Garde - M. Friant Perrot, *L'impact du marketing sur les préférences alimentaires des enfants*, Rapport pour l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes), <file:///C:/Users/user/Downloads/marketing-alimentaire-des-enfants.pdf>; S. BOLOGNINI, *Informazioni alimentari e lotta all'obesità. Il contributo delle normative europee relative alla fornitura di informazioni alimentari alla strategia europea per la prevenzione dell'obesità*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. II, Napoli, 2014, 51 ss.

que, il logo il *Nutri-score*⁵⁸ poi adottato in Belgio, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda e Lussemburgo. Il sistema è stato realizzato da un gruppo di lavoro coordinato dal Pr. Serge Hercberg (Président del «*programme national nutrition santé* (PNNS)») che ha visto coinvolti l'*Agence nationale de sécurité sanitaire* (ANSES) et anche l'*Haut Conseil de la Santé Publique* (HCSP) ed è basato su un algoritmo che delinea l'attribuzione di cinque colori e delle lettere (dalla A alla D) sulla base della presenza in 100 gr o 100 ml di prodotto di nutrimenti da favorire e di nutrienti da limitare.

L'Italia, in aperta polemica con il sistema *Nutri-score*, ha scelto un'altra modalità di espressione semplificata per la dichiarazione nutrizionale che è la *NutrInform Battery*⁵⁹, prevedendo subito di escludere dall'apposizione di tale dichiarazione i prodotti DOP e IGP "in ragione del rischio che l'apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualità".

Una discussione in questo senso si sta svolgendo anche in Francia dove è stata presentata all'Assemblea nazionale la proposta di legge 4901 nella quale si chiede che vengano esclusi i prodotti DOP e IGP dall'applicazione del *Nutri-score* sulla base della convinzione che questa dichiarazione "nuocerebbe" ai prodotti alimentari tradizionali, risulterebbe penalizzante e inadatta a tali prodotti.

Viene sostenuto, infatti, che il sistema *Nutri-score* è criticabile perché basato su una misura di riferimento, 100 gr o 100 ml, superiore a quella che si riscontra nel consumo medio giornaliero di certi

prodotti, non contiene informazioni sul livello di trasformazione dei prodotti e sull'uso di conservanti o additivi e sull'impatto ambientale. È stato evidenziato, poi, che i prodotti DOP e IGP sono legati ad un disciplinare e a una composizione tradizionale che non può essere modificata, come ad esempio può accadere per i prodotti anche ultra-trasformati che sarebbero avvantaggiati in quanto possono trovare un adattamento nella composizione per poter raggiungere una valutazione meno negativa o addirittura positiva. Inoltre, *Nutri-score* non terrebbe conto di micronutrienti, minerali e oligoelementi, finendo per penalizzare prodotti, come il formaggio, che sono utili nella dieta. Altre perplessità sono legate alle limitazioni che potrebbero incontrare prodotti, come i formaggi, spesso classificati con la lettera D e con il colore arancione o con la lettera E e il colore rosso dal momento che l'*Agence française de santé publique* ha raccomandato di non fare pubblicità sui prodotti che ricadono in questa classificazione⁶⁰.

I ricercatori che hanno lavorato sul logo *Nutri-score* si sono espressi in argomento e hanno evidenziato che non esiste al momento sul mercato un logo che possa esprimere tutte le richieste che sono state avanzate e che segnali se i prodotti sono ultra-trasformati, se sono sostenibili, se sono nutrienti, ecc. I ricercatori ritengono che il logo *Nutri-score*, pur concentrandosi solo su alcuni aspetti dell'informazione al consumatore, cioè quelli relativi alla composizione nutrizionale degli alimenti, abbia un impatto positivo sulla salute pubblica come evidenziano una serie di studi con-

(⁵⁸) Sull'impatto del logo *Nutri-score* si veda: M. Egnell, P. Crosetto, T. d'Almeida, E. Kesse-Guyot, M. Touvier, B. Ruffieux, S. Hercberg, L. Muller, C. Julia, *Modelling the impact of different front-of-package nutrition labels on mortality from non-communicable chronic disease*, in *Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act.*, 2019, p. 16 et p. 56. In argomento anche P. Borghi, *Rosso, giallo o verde?, L'ennesima etichetta alimentare "a semaforo", l'ennesimo segno di disgregazione*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2017, p. 79 ss.; M. Friant Perrot, *Le Nutriscore français : breves réflexions 123 sur ce système d'information nutritionnelle complémentaire et sa conformité au droit de l'Union européenne*, in A. Di Lauro (a cura di), *Les Métamorphoses de l'aliment. Les frontières entre les aliments, les médicaments et les cosmétiques*, Pisa, 2019, p. 123.

(⁵⁹) L'Italia ha approvato il c.d. *NutrInform Battery* con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 novembre 2020, recante "Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento UE 1169/2011". Si veda: V. Pullini, *L'etichettatura nutrizionale front-pack: la "nutrinform battery" italiana e la "nutri-score" francese*, in *Alimenta*, n. 1/2021, 35 ss.

(⁶⁰) *Agence française de santé publique, Recommandations sur l'alimentation, l'activité physique & la sédentarité pour les adultes*, 2019.

dotti⁶¹:

Tuttavia alle perplessità, che hanno riguardato e che continuano a riguardare anche la procedura seguita per la notifica in sede europea del segno *Nutri-score*, si aggiunge, più di recente, in Italia la pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)⁶² che ha valutato l'idoneità del logo *Nutri-score* sotto il profilo della scorrettezza della pratica "per verificare se la condotta dei professionisti possa configurare una violazione degli artt. 20, 21, lettera *b*), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore il consumatore medio con riguardo alla natura e al funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa con il bollino *NutriScore*, ai vantaggi derivanti dal consumo dei prodotti su cui lo stesso è presente, nonché ai risultati salutistici connessi a questa tipologia di etichettatura". Il procedimento si è concluso con la presentazione da parte dei professionisti coinvolti di impegni giudicati dall'AGCM idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale.

Il tema è veramente complesso sia che si tratti di prodotti generici sia che si tratti di prodotti DOP e IGP. Nell'ottica della informazione del consumatore, ad esempio, l'esclusione di tutti i prodotti DOP e IGP dall'etichetta nutrizionale semplificata che venisse a diffondersi in ambito nazionale o unionale potrebbe essere dissonante se non accompagnata da una adeguata comunicazione relativa alle ragioni dell'assenza di questa indicazione, senza contare che tale eccezione potrebbe rive-

larsi controproducente sul piano degli scambi internazionali. Non si dovrebbe dimenticare, inoltre, che come rivelato dal lavoro sugli indicatori (vedi, *retro*, par. 3), l'aspetto nutrizionale dei prodotti DOP e IGP è stato considerato rilevante ai fini della valutazione della sostenibilità delle produzioni, che il rilievo di questa indicazione comincia ad far discutere e emerge anche nel settore vitivinicolo finora poco incline a prevedere queste indicazioni⁶³ ed è sempre più osservato anche in altri contesti come emerge nel Rapporto FAO *The nutrition and health potential of geographical indication foods*⁶⁴.

Gli ambiti di intervento segnalati devono essere rivisti anche per migliorare la comunicazione sulla sostenibilità delle pratiche eventualmente introdotte nei disciplinari considerando che proprio in ordine all'appropriazione indebita di virtù ambientali, c.d. *greenwashing*⁶⁵ la Commissione è intervenuta recentemente individuando più puntualmente i profili che dovranno essere seguiti per una comunicazione in materia di dichiarazioni ecologiche veritiere, non false, non ingannevoli nell'ambito di nuove proposte legislative volte a dotare i consumatori dei mezzi per una transizione verde anche attraverso dichiarazioni affidabili comparabili e verificabili in tutta l'Unione europea⁶⁶.

Come evidenziato nel Rapporto FAO *Transforming agri-food systems: Legislative interventions for improved nutrition and sustainability*⁶⁷ è urgente un ripensamento profondo delle regole per trasformare e rendere possibile la rea-

⁽⁶¹⁾ Si veda per questo dibattito, in particolare, il blog sul *Nutri-score*: <https://nutriscore.blog/2022/07/16/nutri-score-la-science-pour-demy-stifier-les-fake-news/>.

⁽⁶²⁾ Si tratta del *Provvedimento n. 30240*, PS12131 - NUTRISCORE-CARREFOUR.

⁽⁶³⁾ Per l'inclusione della dichiarazione nutrizionale in questo settore si vedano le modifiche apportate al Reg. (UE) 1308/2013 dal Reg. (UE) 2117/2021.

⁽⁶⁴⁾ FAO, *The nutrition and health potential of geographical indication foods*, 2021, Roma.

⁽⁶⁵⁾ Comunicazione della Commissione, *Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno*, 29 dicembre 2021 ((2021/C 526/01). Si veda, in particolare quanto si legge nel par. 4.1 della Comunicazione in relazione alla definizione ed individuazione delle pratiche di c.d. *greenwashing*.

⁽⁶⁶⁾ Si ricordi che in una precedente valutazione dei siti che facevano riferimento ad affermazioni ecologiche era stato constatato che nella maggior parte dei casi tali affermazioni risultavano false o non verificabili. Si veda: <http://europa.formez.it/content/greenwashing-screening-siti-web-rivela-che-meta-affermazioni-ecologiche-e-privato-fondamento>

lizzazione di sistemi alimentari sostenibili⁶⁸. Questa riflessione deve coinvolgere anche le regole relative alle produzioni DOP e IGP, perché possano contribuire a delineare un sistema di produzione di qualità sostenibile e anche per consentire la sopravvivenza di questi segni la cui presenza risulterebbe rafforzata sui mercati. In un momento in cui, attraverso l'adozione della Risoluzione 76/300, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il 28 luglio 2022 il diritto ad un ambiente "propre, sain et durable" all'interno dei diritti umani appoggiandosi sulla Risoluzione 48/13 del Consiglio dei diritti dell'uomo⁶⁹, l'evoluzione della disciplina delle DOP e delle IGP potrebbe richiedere la costruzione di una dimensione decisoria che porti alla individuazione di livelli partecipativi delineati sulla base di orizzonti di problemi e di un futuro condivisi e che appaia accompagnata dalla co-costruzione delle regole.

ABSTRACT

Le DOP e le IGP sono di fronte alla sfida della sostenibilità delle produzioni e del cambiamento climatico. La riforma del settore non sembra destinata a incidere profondamente sulla sostenibilità di queste produzioni nonostante questa

svolta appaia decisiva anche per la protezione internazionale di questi segni. Al fine di integrare la sostenibilità nei requisiti della protezione e di tenere conto dell'impatto del cambiamento climatico su queste produzioni, potrebbe essere opportuno ripensare l'architettura giuridica di questi segni non solo incidendo sulle modalità di modifica dei disciplinari e sui contenuti degli stessi, sulla determinazione delle zone geografiche, sui profili organolettici e su quelli nutrizionali ma anche sulla governance delle DOP e delle IGP.

PDOs and PGIs are facing the challenges of sustainability of production and climate change. The reform of the sector does not seem capable to have a relevant impact on the sustainability of these productions, despite the circumstance that this turning point appears decisive also for IGs international protection. In order to integrate sustainability into the protection requirements and to take into account the impact of climate change on these productions, it might be appropriate to reshape the legal architecture of these signs not only affecting the modalities of modification of the specifications and their contents, on the determination of geographical areas, on the organoleptic and nutritional profiles but also on the governance of PDOs and PGIs.

□

⁽⁶⁷⁾ Si tratta della versione preliminare dello studio Parent, G. & L. Collette, «*Transforming agri-food systems: Legislative interventions for improved nutrition and sustainability*», Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2021 realizzato dalla *Chaire de recherche en droit sur la diversité alimentaire et la sécurité alimentaire* (DDSA) dell'Università di Laval (Quebec-Canada), di concerto con la FAO, al quale hanno collaborato L. Bodiguel, A. Di Lauro, M. Friant-Perrot, M. León Guzmán, H. Muñoz Ureña. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1443336>.

⁽⁶⁸⁾ Si veda anche il Rapporto *Diritto al cibo. Lo sviluppo sostenibile a partire dai sistemi alimentari*, Rapporto di monitoraggio sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia del 2019, che delinea una serie di aree di intervento all'interno delle quali ritroviamo la partecipazione ai processi, il rapporto tra alimenti, diritto al cibo e salute, le migrazioni. https://gcap.global/wp-content/uploads/2018/07/Rapporto-GCAP-2019_Diritto-al-cibo_ps.pdf.

⁽⁶⁹⁾ Résolution 76/300, A/RES/76/300, 2022 e Résolution 48/13, A/HRC/48/L.23/Rev.1, 2021.